

2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese dinanzi al Tribunale.

(¹) GU C 6 del 7.1.2012.

Ordinanza del Tribunale dell'8 novembre 2012 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-616/11) (¹)

(«**Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rigetto del ricorso in primo grado in quanto manifestamente infondato in diritto — Danno asseritamente subito dal ricorrente — Rimborso delle spese che avrebbero potuto essere evitate — Articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica**»)

(2013/C 26/95)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) dell'8 settembre 2011, Marcuccio/Commissione (F-69/10, non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell'ambito del presente grado di giudizio.

(¹) GU C 25 del 28.1.2012.

Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2012 — H-Holding/Parlamento

(Causa T-672/11) (¹)

(«**Ricorso per carenza — Ricorso per risarcimento danni — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto**»)

(2013/C 26/96)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: H-Holding AG (Cham, Svizzera) (rappresentante: avv. R. Závodný)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: U. Rösslein e P. Schonard, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a far constatare che il Parlamento si è illegittimamente astenuto dall'avviare un procedimento per inadempimento contro la Repubblica ceca e di chiedere all'OLAF di aprire un'indagine nei confronti di un partito politico ceco, in seguito alla sua richiesta del 24 agosto 2011, e, d'altra parte, ad ottenere un risarcimento per il danno subito a causa di tale asserita carenza del Parlamento.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La H-Holding AG è condannata alle spese.

(¹) GU C 235 del 4.8.2012.

Ordinanza del Tribunale del 20 novembre 2012 — Shahid Beheshti University/Consiglio

(Causa T-120/12) (¹)

(«**Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo d'impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Termine di ricorso — Tardività — Irricevibilità**»)

(2013/C 26/97)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Shahid Beheshti University (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. J.-M. Thouvenin)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: R. Liudvinaviciute-Cordeiro e A. Varnav, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136, pag. 65); del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136, pag. 26); della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 71) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 11), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente, nonché della decisione contenuta nella lettera del Consiglio inviata alla ricorrente il 5 dicembre 2011.